



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Registro – classif: DGSAF
ID 181751121 DEL 25/05/2016
Allegati:

**AGLI UFFICI VETERINARI
ADEMPIMENTI COMUNITARI E
POSTI DI ISPEZIONE
FRONTALIERI**

LORO SEDI


OGGETTO: Procedure sanzionatorie di cui al decreto legislativo n. 193/2006 – Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 nelle ipotesi di competenza esclusiva del Ministero della salute.

Questa Direzione generale ha effettuato una ricognizione delle procedure sanzionatorie per le violazioni di cui al decreto legislativo n. 193/2006, a seguito di numerose richieste di chiarimento in merito all'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 e a concludere il procedimento sanzionatorio, stante la delega alle regioni delle funzioni in materia di medicinali veterinari, disposta dall'articolo 27 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616.

In virtù dell'articolo 6, lettera c), della legge n. 833/1978, al Ministero della salute è riservata la competenza esclusiva nelle funzioni amministrative concernenti la produzione, la registrazione e l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario.

Conseguentemente, spetta al Ministero della salute la competenza esclusiva in materia sanzionatoria per le violazioni di cui alle seguenti disposizioni dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 193/2006:

- comma 2, secondo capoverso;
- comma 3;
- comma 4, primo capoverso;
- comma 10;
- comma 12;



Pagina 1 di 2

EPST

- comma 13, limitatamente alla violazione da parte del titolare di AIC, degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 96, del medesimo decreto legislativo;
- comma 14;
- comma 15, limitatamente alla violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 58 e 61, commi 2 e 4, del medesimo decreto legislativo;
- comma 16;
- comma 17, primo capoverso.

La competenza esclusiva in ambito sanzionatorio spetta al Ministero della salute anche in materia* di pubblicità del medicinale veterinario, stante il combinato disposto dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro della salute 14 giugno 2002, e dell'articolo 7 della legge n. 175 del 5 febbraio 1992.

Ciò premesso, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 193/2006, sopra dettagliate, accertate dal Ministero della salute e contestate per il tramite dei NAS, il rapporto di cui al citato articolo 17 è inoltrato da questi ultimi all' UVAC competente per territorio.

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario, con le seguenti coordinate:

Beneficiario (Beneficiary): Ministero della salute – Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari;

IBAN: IT 88Q 01000 03245 348 0 20 2582 11;

BIC: BITAITRRENT (in caso di pagamento effettuato dall'estero);

Causale (Reason for payment): "Sanzione medicinale veterinario".

Al di fuori dei casi sopra indicati, in caso di accertamento di violazione in materia di medicinale veterinario, ai sensi del decreto legislativo n. 193/2006 o di altra disposizione vigente, gli organi addetti al controllo, eventualmente i NAS procedenti di propria iniziativa, inviano il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689/1981 all'ufficio regionale competente o in caso di subdelega disposta con norma regionale, ai sindaci dei Comuni nei quali è stata commessa la violazione.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to Silvio BORRELLO

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"